



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11 · Fax 011 967 47 72

www.comune.alpignano.to.it

Comune di Alpignano

Area Urbanistica e Territorio

Viale Vittoria, n. 14 – 10091 Alpignano - tel. 011/9666611

Indirizzo internet: www.comune.alpignano.to.it -

E – mail: erica.toscani@comune.alpignano.to.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTANARO" SITO NEL COMUNE DI ALPIGNANO IN VIA VAL DELLA TORRE N. 133

Proprietà: Comune di Alpignano

Stazione Appaltante: Comune di Alpignano

Codice Identificativo Gara: C.I.G ZAC0EF150F

Vocabolario Comune per gli Appalti CPV 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.

INDICAZIONI E REQUISITI DELL'APPALTO

Art. 1 - Finalità

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento, per 10 (dieci) anni, del servizio di gestione dell'impianto sportivo – campo da calcio - "Montanaro", ubicato nel Comune di Alpignano, via Val della torre n. 133, ed è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di P.A. come previsto dal vigente TULPS e sul Regolamento di esecuzione, previa convocazione della C.C.V.P.S..

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, con oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. Il concessionario accetta la struttura sportiva in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna ad avviare il servizio in concessione avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico nonché per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per il funzionamento dell'impianto.

La gestione della struttura prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
- interventi di innovazione, miglioramento e riqualificazione degli impianti;
- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;
- conduzione impianto di riscaldamento ed erogazione di acqua calda;
- conduzione impianti tecnologici;
- pulizia dell'intero complesso dato in gestione;

- cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
- organizzazione attività promozionale;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli e in tutte le specialità praticabili;
- attività agonistica, non agonistica e promozionale, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive e l'organizzazione di attività formative, di avviamento e amatoriali;
- attività finalizzata a favorire la pratica sportiva femminile;
- attività a favore del recupero del disagio, della disabilità, del drop-out giovanile.
- attività sportiva: progetti finalizzati alla promozione delle attività sportive, ricreative e aggregative sul territorio comunale a favore delle diverse fasce di popolazione in età scolare e fasce deboli della popolazione (immigrati ecc.);
- attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- servizio di infermeria e soccorso;
- applicazione di tariffe agevolate per i fruitori dell'impianto sportivo "Montanaro", residenti nel Comune di Alpignano.

La gestione sarà condotta dal concessionario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di trattamento del personale; saranno in capo al concessionario tutti gli obblighi relativi e le responsabilità.

Per la constatazione e consistenza della struttura, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con esse compatibili, sarà possibile effettuare sopralluogo presso l'impianto nel giorno indicato dall'Amministrazione comunale come riportato all'art. 10 del Bando di Gara.

Art. 2 - Consistenza dell'impianto ed indicazioni generali

La struttura principale e le sue componenti, di cui alla planimetria allegata, sono composte di:

- N. 1 Fabbricato adibito a spogliatoi atleti ed arbitri;
- N. 1 Centrale termica, ubicata in apposito locale alimentata a gas metano, riscalda gli spogliatoi e i bagni del campo sportivo e produce acqua calda per usi sanitari.;
- N. 1 Campo da gioco m. 98 x 59 ;
- N. 1 Area per il pubblico, in prato naturale. Nell'area è presente una tribuna prefabbricata, realizzata in acciaio composta di 5 gradoni.

Il fabbricato spogliatoio ha le seguenti caratteristiche:

- n° 4 spogliatoi atleti con locali docce e servizi;
- n° 1 spogliatoio arbitro con locale doccia e servizio;
- n° 1 locale infermeria
- n° 1 locale quadri elettrici;
- n° 1 locale WC per il pubblico situato nel fabbricato spogliatoi;
- n° 1 locale aeroterma.

La concessione riguarda gli immobili, gli impianti tecnologici ad esso afferenti e le attrezzature fisse.

Gli arredi, le attrezzature elencate nell'inventario attrezzature sono di proprietà dell'amministrazione comunale.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Concessionario ha facoltà di installare distributori automatici di alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

PUNTI VENDITA

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto la vendita, ai soli frequentatori, di accessori per lo sport, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadget, previa effettuazione delle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs n. 114/98).

PUBBLICITA' COMMERCIALE E SPONSORIZZAZIONI

La pubblicità può essere effettuata mediante cartelli, striscioni, paline, stendardi, in materiale idoneo e conforme alle norme antinfortunistiche, o mediante altri mezzi.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del competente servizio comunale, nel rispetto del vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato con D.C.C. n. 12 del 10.03.1995.

Il concessionario è obbligato ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste per le relative autorizzazioni.

Ogni onere riguardante la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle strutture pubblicitarie, per la salvaguardia della pubblica incolumità, è a carico del concessionario.

La messa in opera dei mezzi pubblicitari deve essere eseguita a regola d'arte, senza danneggiare le strutture. Eventuali danni alle strutture devono essere riparati dal concessionario. La sistemazione dei mezzi pubblicitari non dovrà ostacolare la visibilità dell'area di gioco.

Lo stato di conservazione ed il corretto montaggio delle attrezzature riguardante la pubblicità cartellonistica devono essere certificati, con cadenza annuale, da tecnico abilitato e consegnata all'Ufficio tecnico comunale; la mancata osservanza di tale prescrizione comporta l'immediata ingiunzione, senza preavviso alcuno, della rimozione delle strutture pubblicitarie non certificate a spese del concessionario.

Il concessionario può concludere contratti di sponsorizzazioni nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

UBICAZIONE

L'impianto è ubicato nel Comune di Alpignano, via Val della torre n. 133. L'accesso principale dell'impianto sportivo consente l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula del contratto. La consegna in gestione della struttura sportiva da parte dell'Amministrazione comunale sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

Il corrispettivo a favore della concessione consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intera struttura.

Dovrà essere realizzata una conduzione economica dell'intero impianto sportivo finalizzata allo sviluppo auto-finanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico del Comune di Alpignano.

Art. 4 - Verbali di consistenza e consegna dell'impianto

I locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi per il servizio oggetto di appalto saranno messi a disposizione del concessionario nello stato in cui si trovano.

Allo stato attuale l'impianto sortivo necessita di interventi di carattere ordinario, così dettagliati:

Fabbricato ad uso spogliatoio:

- 1) Spicconatura di tutte le parti ad intonaco presenti sulle facciate in fase di distacco, mediante l'utilizzo di martello demolitore e scalpelli manuali, successivo ripristino degli intonaci rimossi con intonaco a base di cemento e successiva stesa di due mani di pittura al quarzo per esterni;
- 2) Rimozione della pavimentazione esistente di tutti i locali spogliatoio e bagno e posa di nuove piastrelle in ceramica;
- 3) Rimozione e rifacimento dei rivestimenti delle pareti verticali dei locali adibiti a bagno e posa di nuove piastrelle in ceramica;
- 4) Opere di decorazione di tutte le stanze interne:
 - a) pulitura a fondo al fine di aprire le porosità del substrato in modo da creare un'ideale superficie di aggrappaggio;
 - b) preparazione supporto ai successivi trattamenti, stuccatura di tutte le aree dove la planarità originaria non è più conservata;
 - c) applicazione di fissativo atto a limitare i successivi potenziali sfarinamenti;
 - d) decorazione con pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa e farine di quarzo. Decorazione con due o più mani ove necessario per conferire un aspetto superficiale di uniformità cromatica.
- 5) Revisione dell'impianto idraulico esistente;
- 6) Sostituzione di tutte le vetrate rotte mediante la rimozione della porzioni di vetro ancora presente sulle vetrate e posa di nuove lastre di vetro;
- 7) Raschiatura e scartavetratura delle finestre e porte finestre, stesa di antiruggine e finitura a smalto.

Tali interventi dovranno essere eseguiti entro 2 anni dalla firma del contratto.

L'aggiudicatario rimane concessionario dell'immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra il responsabile del servizio del Comune ed il concessionario. I verbali sopra citati dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzo dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo.

Eventuali modifiche tese al miglioramento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate.

Ogni miglioria sarà a beneficio dell'Amministrazione senza diritto ad alcun risarcimento.

Art. 5 – Documentazione successiva all'affidamento

- Cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i della durata pari alla durata del contratto;

- Polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione. In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:

- a) polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) nella quale il Comune dovrà essere espressamente considerato come terzo;
- b) polizza furto "In nome e per conto del proprietario";
- c) polizza incendio e atti vandalici "In nome e per conto del proprietario";

- Atto di nomina delle figure di :
 - responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e smi, concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"- concernente terzo responsabile e conduttore dell'impianto termico;
 - responsabile manutenzione:
 - a) impianto elettrico;
 - b) impianto idraulico;
 - c) strutture edili;
 - d) estintori;
- Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/08;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) e delle figure previste dal D. Lgs. 81/08.

Il concessionario dell'impianto dovrà inoltre eseguire le opere necessarie alla manutenzione ordinaria, straordinaria e ogni singolo intervento dovrà essere riportato su un libretto delle manutenzioni dove dovrà indicare:

Scheda tipo

Giorno	Mese	Ora intervento	Oggetto intervento	Firma Manutentore	Soluzione problema		Certificazione conformità
					SI	NO	

La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente articolo comporta la revoca della concessione.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario i soggetti indicati nell'articolo 10 del Bando di gara.

La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente articolo è causa ostativa alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 7 - Canone

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di gestione, e per tutta la durata della concessione un canone annuo di € 1.000,00 oltre IVA.

Il canone annuo per la gestione del complesso dovrà essere versato dal concessionario in due soluzioni: una rata entro il 31 gennaio e l'altra entro il 31 luglio di ogni anno, con rilascio di apposita fatturazione da parte del Comune.

Per i mesi di affidamento relativi all'anno 2014 il canone dovrà essere versato interamente, per i mesi decorrenti dall'affidamento, entro il 31/12/2014.

L'importo del canone annuo di concessione sarà oggetto di offerta in aumento in sede di gara, pertanto il canone annuo che il concessionario dovrà versare con le modalità sopra descritte sarà quello risultante dal verbale di aggiudicazione della gara così come offerto dal concessionario; detto canone sarà aggiornato annualmente, dal secondo anno di gestione, sulla base degli indici F.O.I. (Famiglie, Impiegati e Operai) mensili pubblicati periodicamente dall'ISTAT.

Gli indici F.O.I. mensili da utilizzare saranno quelli relativi il mese di avvio del servizio di gestione e concessione dell'impianto e il coefficiente di rivalutazione del canone sarà determinato dal rapporto tra l'indice del primo mese dell'anno cui si riferisce l'aggiornamento e l'indice iniziale.

Art. 9 - Attrezzature e arredi

Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione. Nessuna attrezzature consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

Gli oneri relativi all'allestimento del campo di garra saranno a carico del concessionario.

Art. 10 - Personale in servizio

Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Art. 11 - Utilizzo degli impianti

L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'impianto sportivo garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico.

Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta.

Promuovere, attuare e coordinare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto sportivo assicurando che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:

- organizzazione di iniziative di promozione sportiva dilettantistica;
- l'uso dell'impianto sportivo da parte delle società sportive iscritte all'Albo comunale operanti nella città sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo
- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;
- diffusione dell'attività sportiva del calcio a tutti i livelli praticabili, comprese l'attività formativa finalizzata all'avviamento del calcio e quella amatoriale;
- attività agonistica e non agonistica di calcio, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio;
- attività finalizzata a favorire la pratica sportiva femminile;
- attività a favore del recupero del disagio, della disabilità, del drop-out giovanile.

Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico dell'impianto con tutte le sue strutture almeno nei seguenti orari:

periodo estivo

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - dalle ore 15,00 alle ore 22,00;

il sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,00;

la domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

periodo invernale

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - dalle ore 15,00 alle ore 21,00;

il sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,00;

la domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

Il concessionario ha facoltà di stabilire orari di apertura più ampi, anche nei giorni festivi, da proporsi in sede di partecipazione alla gara (progetto di gestione). Resta inteso che l'utilizzo dell'impianto non potrà in ogni caso avvenire prima delle ore 6,00 e dopo le ore 24,00, salvo autorizzazione del Comune.

Art. 12 - Disponibilità dell'impianto

Il concessionario metterà a disposizione della Civica Amministrazione, delle associazioni iscritte all'albo comunale e delle scuole di Alpignano, il complesso sportivo con le seguenti modalità:

- utilizzo delle strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, senza corresponsione di alcun onere al concessionario, per scopi istituzionali e manifestazioni organizzate dal Comune o da altre Associazioni/Società sportive, dal Comune stesso incaricate, per un massimo di 15 giorni, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario,
- utilizzo della struttura da parte delle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento dell'attività scolastica, nell'ambito di un progetto concordato con le scuole, gli organi competenti della Civica Amministrazione e il concessionario;

In ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs.81/08 – art.26 sarà redatto all'atto della stipula del contratto un documento unico di valutazione del rischio di interferenze per le attività indicate.

Art. 13 - Oneri e obblighi del concessionario

Saranno a carico dell'aggiudicatario:

- adempimenti agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, verifiche periodiche relative a impianti e attrezzature;
- gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi.

Il concessionario nell'esecuzione della prestazione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

a- effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo e personale;

b- provvedere al pagamento delle spese del personale necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;

c- provvedere a proprie spese all'Omologazione del terreno di gioco nel caso venga utilizzato discipline sportive diverse da quella per cui ha ottenuto l'omologazione;

d- sostenere le spese per le utenze relative alla gestione dell'impianto secondo le specifiche previste all'art. 20 del presente capitolato;

e- provvedere al pagamento della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);

- f- provvedere interamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo, delle sue pertinenze e delle attrezzature;
- g- utilizzare e far utilizzare l'impianto da parte dell'utenza con la migliore cura e diligenza;
- h. provvedere alla conduzione della centrale termica;
- i- effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le prescrizioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza;
- l- realizzare tutti gli interventi richiesti dall'Amministrazione comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell'impianto, nonché al perseguimento del pubblico interesse;
- m- stipulare idonee polizze assicurative come da art 31 del presente capitolato;
- n- munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia amministrativa;
- o- mantenere la presenza degli utenti in misura non superiore a quella autorizzata a norma di legge;
- p- riconsegnare l'impianto e le attrezzature, al termine della concessione, in perfetto ordine e stato;
- q- comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi;
- r- dichiarare di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente;
- s- presentare al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, un piano di gestione delle attività per l'anno successivo;
- t- trasmettere al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al numero dei frequentatori complessivi dell'impianto, dei corsi di calcio, delle attività agonistiche e pre-agonistiche, nonché del bilancio consuntivo di esercizio;
- u- mantenere la denominazione dell'impianto sportivo: "Montanaro", senza alcuna ulteriore aggiunta;
- v- riconoscere la facoltà del Comune ad usufruire dell'impianto per un numero massimo di 15 giornate all'anno, per speciali manifestazioni pubbliche promosse dall'Amministrazione o da altre associazioni/società sportive da essa incaricate;
- z- fare effettuare da soggetti abilitati le verifiche periodiche di impianti e attrezzature in ottemperanza alla normativa vigente registrando i medesimi in appositi registri.

Art. 14 - Doveri del concessionario

Ai sensi del D.M.I. n. 61/1996, come modificato dal D.M.I. del 6.06.2005, i complessi e gli impianti sportivi devono essere conformi ai Regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali.

Il concessionario deve garantire:

- a) l'applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. Del 18. 03.1996 come modificato dal D.M.I. Del 6.06.2005);
- b) il rispetto delle normative sulle barriere architettoniche;
- c) il rispetto del Decreto Legislativo 81/08;
- d) il rispetto della normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento;
- e) l'attuazione a tutti gli obblighi di prevenzione contenuti nel Decreto Ministeriale n. 37/2008;
- f) l'obbligo della produzione, e successivo rispetto, della Carta dei Servizi redatta ai sensi dell'art. 2 c. 461 della Legge n. 244/2007.
- g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovranno essere effettuati da soggetti abilitati con rilascio, ove previsto dalla normativa vigente, delle certificazioni previste. Copia dei progetti esecutivi revisione as built, delle certificazioni relative a attrezzature e impianti installati dovranno essere trasmesse all'Amministrazione entro 30 gg dal completamento dei lavori.

Art. 15 - Responsabilità del concessionario

Responsabilità civile:

Il concessionario è personalmente responsabile della attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, a garanzia della incolumità di tutte le persone presenti nell'impianto: pubblico, atleti ed addetti, ed è obbligato al risarcimento dei danni causati da condizioni di pericolo degli spazi destinati alle attività sportive, ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile.

In forza del disposto dell'articolo 2049 del Codice Civile, il concessionario risponde anche per i danni determinati da condotte censurabili dei dipendenti e dei collaboratori.

Responsabilità penale:

Il concessionario è responsabile penalmente per:

- a) la violazione di norme contenute nel D.Lgs. n. 81/08, poste a tutela della salute dei lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro;
- b) violazione delle norme in materia di prevenzione incendi;
- c) la violazione di norme giuridiche e di prescrizioni date dall'Autorità, dirette alla salvaguardia della pubblica incolumità, nell'ipotesi in cui nell'impianto siano organizzati e gestiti pubblici spettacoli;
- d) il verificarsi di eventi che possono integrare i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, previsti e puniti rispettivamente dagli artt. 589 e 590 del Codice penale.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

Il concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse

A tale scopo il comodatario dovrà attenersi a quanto previsto al successivo art. 34.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

L'Amministrazione comunale sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla concessione, non rispondendo, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti .

Art.16 – Sicurezza

1. Il concessionario dovrà provvedere in particolare alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alla gestione della sicurezza secondo l'art. 19 del D.M. 18.03.1996.

2. Il Legale Rappresentante del concessionario è da considerarsi “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. In base alla normativa richiamata al “datore di lavoro “ spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del piano d'emergenza;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, del Medico Competente, degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso e gestione delle emergenze;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori.

3. E' a carico del concessionario la conduzione della Centrale termica; questa e la sua manutenzione dovranno essere affidate dal concessionario a soggetto abilitato dando corso agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

4. Sono a carico del soggetto organizzatore (concessionario, soggetto terzo, Comune oppure enti ed associazioni da esso patrocinati) gli oneri connessi all'organizzazione di eventuali eventi di spettacolo organizzati nell'impianto (concerti, spettacoli ecc.).

Il soggetto organizzatore dovrà pertanto provvedere a proprie spese regolarizzare tutti i permessi SIAE, ENPALS ed eventuali agibilità richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, nonché la regolarizzazione dei permessi ai sensi dell'art. 68 e 69 TULPS.

Al contratto di gestione sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. lgs. 81/2008, per le attività che possono generare rischi da interferenze. Sarà a cura e responsabilità del concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. lgs. 81/2008.

Art. 17 - Manutenzione ordinaria dell'impianto

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. In particolare custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incumbenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all'uso cui essi sono destinati.

A tale riguardo, il concessionario provvederà all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione secondo gli schemi seguenti:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione ed irrigazione esterna, riparazione o sostituzione di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
- manutenzione degli impianti e dei quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni,
- manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e UPS;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione area o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere in ferro presenti, riparazione e sostituzione di reti del campo nonché di reti di recinzione;
- riparazione e mantenimento come di seguito specificato delle pavimentazioni delle aree dell'impianto sia quelle pavimentate che quelle a verde;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte da gioco, panchine spogliatoi;
- verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla CPVLPS quando non sono state effettuate modifiche per la manutenzione straordinaria;
- verifica biennale di impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- verifica e manutenzione impianti termici.

Il gestore provvederà altresì all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione mediante:

- su campo gioco con manto erboso:

tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna campo, utilizzando polvere di gesso e marmo, irrigazione, riporto di piccole quantità di sabbia stesa uniformemente, semina, taglio erba e concimazione;

Le segnature dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle FSN e DSA; nel caso di spazi poli-valenti dovranno essere adottate segnature di diversa colorazione onde consentire una facile individuazione dei differenti campi.

irrigazione a mezzo impianto automatico con eventuale intervento manuale su superfici in zona ombra o che presentino particolare necessità;

taglio e raccolta erba con mezzi meccanici in dotazione e trasporto del materiale alla pubblica discarica;

smontaggio e rimontaggio reti porte. Verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario;

ripristino tappeto erboso con zolle preventivamente coltivate, rullatura campo gioco ad ogni fine utilizzo.

- su impianti e servizio pubblico:

pulizia tribuna nonché delle scalinate;

disinfezione e pulizia dei locali W.C., locali deposito, all'uopo di renderli in ogni momento, perfettamente funzionanti ed utilizzabili per lo scopo ad essi destinato;

- su blocchi spogliatoi a servizio atleti:

accensione e spegnimento impianto di climatizzazione e produzione acqua calda ogni qualvolta richiesto dagli utenti utilizzatori degli impianti;

pulizia e disinfezione di tutti i locali onde renderli idonei all'uso e perfettamente utilizzabili all'inizio di ogni turno di allenamento e di competizione agonistica;

piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari (sostituzione di guarnizioni di rubinetti, sturatura W.C., controllo cassette di cacciata, riparazione serratura porta, ecc.);

sostituzioni vetri finestre di piccole dimensioni.

- su strutture in generale:

controllo apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte di accesso agli impianti sportivi;

estirpazioni erbacce in aiuole (interne ed esterne all'impianto sportivo), irrigazione manuale, potatura piante, serchiatura e concimazione terreno destinato ad aiuole e tappeto erboso di coronamento agli impianti;

pulitura ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa;

manutenzione e recinzione area campi gioco (piccoli interventi su legatura a reti, piccole opere di verniciatura montanti, ecc.);

sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali.

- oneri generali di custodia:

obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti di ogni turno per allenamenti, per partite di campionato e per ogni altra disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale;

accensione e spegnimento luci su campi gioco;

custodia degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi sono collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;

scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi;

richiesta di autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il funzionamento dell'impianto ovvero per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi da parte del gestore;

tenuta di un registro soci aggiornato;

tenuta registri corrispettivi e bilanci aggiornati;
pagamento oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e le attività ivi svolte;
ogni altro intervento riconducibile nella nozione di "manutenzione ordinaria".
Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controllo periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.

Art. 18 - Manutenzione straordinaria

Sono posti a carico del concessionario aggiudicatario dell'appalto gli oneri di carattere straordinario conseguenti a una mancata o inadeguata manutenzione ordinaria.

Tutte le spese relative alle suddette manutenzioni dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, degli arredi, delle recinzioni e ogni altro intervento di manutenzione o pertinente con la gestione dello stesso sono a carico del concessionario che dovrà produrre annualmente dettagliata relazione scritta al servizio tecnico del Comune di Alpignano

I suddetti lavori dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione stessa.

Restano a carico del Comune gli oneri relativi agli interventi di tipo strutturale essenziali per l'impianto.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.

Art. 19 - Esecuzione di opere di miglioria

Gli interventi migliorativi all'impianto o alle strutture, oggetto dell'offerta in sede di gara, dovranno venire analiticamente descritti con l'indicazione della relativa tempistica di realizzazione se considerati idonei dall'Amministrazione Comunale saranno a completo carico del concessionario senza che nulla abbia a pretendere a scomputo dal canone concessorio. Le opere dovranno essere realizzate, nei primi 6 (sei) anni di gestione, in applicazione delle normative vigenti in materia in conformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie.

Sulla base del provvedimento emesso dal concessionario, il Comune procederà all'accettazione dei lavori eseguiti e conseguentemente all'acquisizione delle opere al patrimonio del Comune.

Art. 20 – Utenze

Il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, alla voltura dei contratti di energia elettrica, gas, telefono, acqua e quant'altro necessario per una corretta gestione, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi.

Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati ed essere conformi alle vigenti normative di sicurezza.

Art. 21 - Documentazione da tenere presso la sede dell'impianto

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- a) nominativo del referente dell'impianto e recapito telefonico;
- b) documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni su lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

- c) registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui si è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti;
- d) autorizzazioni varie;
- e) certificazioni impianti;
- f) libretto di centrale relativamente alla centrale termica;
- g) registro degli iscritti/frequentatori;
- h) registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Art. 22 - Scadenza della concessione e riconsegna dell'impianto

Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, tutte le opere e le attrezzature, anche quelle mobili realizzate o acquistate dal concessionario, passeranno in piena proprietà del Comune senza alcun indennizzo.

Al termine del contratto, si procederà alla riconsegna dei locali, delle attrezzature e quant'altro risulti dall'inventario.

Il concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituirli alla proprietà in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Il Comune di Alpignano verificherà la conformità con quanto indicato nell'inventario, accertando che l'eventuale usura e deterioramento siano dovuti al normale uso e comunque a cause non addebitabili al concessionario.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Ente concessionario detrarrà dalla cauzione l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati su detti beni.

Art. 23 - Divieto di sub-concessione

Fatto salvo quanto previsto dal seguente punto è vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi, pena la revoca della concessione.

E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di sub-concedere, per un periodo pari alla durata della concessione, i seguenti servizi:

- distributori automatici;
- pubblicità;
- punto vendita.

Il concessionario e l'affidatario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi connessi ai suddetti esercizi.

L'attivazione della sub concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del sub-concessionario dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/65 e s. m. i "Disposizioni contro la mafia".

Art. 24 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'affidatario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 25 - Interruzione del servizio

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere sospeso per alcun motivo senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà procedere al recesso immediato della convenzione, affidando la gestione mediante affidamento diretto o attingendo dalla graduatoria, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 26 – Recesso

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile al concessionario.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R all'Amministrazione comunale almeno 90 giorni prima.

Art. 27 - Sostituzione dell'impresa aggiudicataria

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'impresa Aggiudicataria a causa di risoluzione del contratto o di rinuncia all'aggiudicazione, l'Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare l'incarico alla seconda classificata, ovvero alla terza, qualora sussistano le condizioni, o mediante affidamento a terzi.

Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati all'impresa risultata precedentemente aggiudicataria.

Art. 28 - Vincolo giuridico

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione concedente non assumerà verso di questi alcun obbligo se non successivamente alla valutazione effettuata dai competenti organi comunali ed allorché tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Le relazioni tecnico-organizzativa, e tecnico-manutentiva, prodotte in fase di offerta, devono ritenersi parte integrante del contratto.

Ove nel termine fissato nell'apposito invito, il concessionario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione potrà procedere all'affidamento della gestione alla successiva migliore offerente e sempre che l'offerta di quest'ultima sia ritenuta valida.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento della gestione di cui alla Legge n. 575/65 e successive modifiche (certificazione antimafia).

Art. 29 - Cauzione provvisoria

Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante l'effettuato versamento della cauzione provvisoria del 2 % del totale del canone concessionario (€ 1.000,00 x 10 anni) pari alla somma di € 200,00 nei modi di cui all'art. 75 del D. Lgs163/2006 e

s.m.i., da costituirsi alternativamente, da fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con primarie Società, della quale deve espressamente risultare:

1. l'espressa rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione;
2. che la garanzia avrà validità almeno centoottanta (180) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte;
3. dichiarazione di un istituto bancario, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto della fideiussione definitiva.

In caso di riunione di concorrenti le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D. Lgs n. 385/1993 - (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario nonché l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita, previa richiesta, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche attraverso spedizione postale semplice.

Art. 30 - Cauzione definitiva e garanzie

L'affidatario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto in uno dei modi stabiliti all'art. precedente, la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nella misura del 10% dell'importo dell'appalto, da costituirsi alternativamente da fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con primarie Società.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale sarà eventualmente obbligata a sostenere, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria. Inoltre sarà compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione comunale dovrà pagare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

La cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

A garanzia degli adempimenti di cui al contratto di gestione il concessionario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto di concessione in argomento, apposita cauzione definitiva con la forma di garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. della durata pari alla durata del contratto; l'importo del contratto sarà pari alla sommatoria degli anni quindici (15) dell'importo del canone annuo di gestione così come risultante dalla determinazione di aggiudicazione dell'appalto.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Comune di Alpignano.

Art. 31 – Assicurazioni

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione comunale o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico della ditta restando quindi esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale al riguardo.

Il concessionario dovrà assumere le seguenti assicurazioni per danni che venissero causati a terzi presenti nell'impianto o a cose di terzi nel corso delle attività, con gli utenti ritenuti terzi tra loro e con estensione della copertura anche agli accompagnatori per un importo non inferiore:

- € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per sinistro;
- € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per persona;
- € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per cose;
- € 319.860,00 (euro trecentodiciannoveottocentosassanta/00) per polizza incendio.

Il concessionario dovrà depositare copia di detto contratto assicurativo presso il Comune all'atto della stipula, con esibizione annuale del pagamento del premio.

Il concessionario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di non copertura assicurativa, e sarà soggetto al pagamento di una penale di € 500,00 per ogni giorno di non copertura assicurativa. Se il concessionario non avrà provveduto a stipulare la nuova polizza, alle condizioni di cui sopra, nel termine di 5 giorni dalla scadenza della precedente, ferma restando l'applicazione della penale, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto per grave inadempimento del concessionario, che non potrà richiedere risarcimenti o rimborsi ad alcun titolo.

Art. 32 - Spese, imposte, tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.

Art. 33 - Controlli dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ispezioni e controlli che ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati, nonché il rispetto degli oneri di pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo e di quanto definito nel presente capitolato.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso del presente capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Amministrazione contesterà gli addebiti al concessionario dando un termine congruo per adempiere.

Se entro il termine assegnato, il concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione comunale applicherà le penali previste dall'articolo 44 del presente capitolato o provvederà d'ufficio addebitandone la relativa spesa.

Art. 34 - Principio di trasparenza. Coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza e coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio gestionale, come previsto dalla L. n. 267/2000 si stabilisce che:

- l'utente o il frequentatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che a sua volta, ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione comunale; allo stesso fine, gli stessi soggetti, possono in via sussidiaria, rivolgersi direttamente all'Amministrazione comunale;
- il tariffario, l'orario di apertura e il regolamento per l'utilizzo dello stesso devono essere esposti pubblicamente all'ingresso dell'Impianto sportivo.

Art. 35 - Qualità dei servizi pubblici e carta dei servizi- tutela degli utenti

Il controllo della qualità dei servizi pubblici ed il ruolo del cittadino, come destinatario e protagonista per la valutazione della rispondenza dei servizi erogati dalla pubblica Amministrazione ai bisogni reali, sono stati riconosciuti dallo Stato con i seguenti provvedimenti:

- a) Direttiva del Presidente del Consiglio 27 gennaio 1994;
- b) Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro per la Funzione Pubblica "Rilevazione della qualità percepita dai cittadini";
- c) D.Lgs. n.206/2005 "Codice del consumo", a norma dell'articolo 7 della L. n. 229/2003;
- d) ai sensi dell'art. 2 c. 461 della Legge n. 244/2007.

Con il D.Lgs. n. 206/2005 ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

La gestione degli impianti sportivi deve uniformarsi ai suddetti principi fondamentali, nel rispetto della Carta dei Servizi per l'impianto in oggetto, nella quale sono individuate le modalità di svolgimento dei servizi, i fattori di qualità associati ai relativi servizi, gli standard qualitativi e gli impegni assunti con l'utenza.

Il concedente provvede alla redazione della Carta dei Servizi ed alla rilevazione della qualità percepita dai cittadini in merito all'erogazione del servizio sportivo, secondo le modalità e gli strumenti indicati dalla Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 36 - Sicurezza igienico-sanitaria

Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l'impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

Art. 37 - Prevenzione, sicurezza, antinfortunistica

Il concessionario deve attuare quanto prescritto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro individuando le figure prescritte e dando corso agli adempimenti.

Il concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione:

Il concessionario dovrà predisporre:

- documento di valutazione del rischio previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i;
- piano di emergenza compresa l'affissione di planimetrie di orientamento, di tabelle di istruzione.

Il concessionario è tenuto, in attuazione dell'art. 6 del D.M. 10/03/98 – (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) - alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 609/96.

Art. 38 – Tariffe

Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe. Il soggetto concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che, devono essere preventivamente concordate ed approvate annualmente con apposito atto dell'Amministrazione comunale. Le tariffe dovranno essere esposte chiaramente al pubblico nell'area antistante l'ingresso dell'impianto. Nel corso dell'anno non è consentita alcuna forma di aggiornamento.

Dovranno inoltre essere previste tariffe agevolate per i fruitori dell'impianto sportivo "Montanaro", residenti nel Comune di Alpignano.

Art. 39 - Entrate derivanti da attività diverse.

In relazione alla gestione del complesso sportivo il concessionario ha diritto ad incassare tutti i corrispettivi connessi alla attività e servizi svolti.

Sono a favore del soggetto concessionario anche i corrispettivi derivanti dalle attività suscettibili di affidamento in sub concessione, quali: distributori automatici e pubblicità.

Ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.

Art. 40 – Penalità/Sanzioni

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata o Pec invitando il concessionario ad ovviare agli adempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Nel caso in cui siano accertati da parte dell'Amministrazione casi di inadempimento contrattuale, salvo non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

1. inadempienze negli interventi di pulizia ed igiene degli impianti (compreso la conformità delle acque alle normative sanitarie) - € 1.000,00;
2. mancato rispetto delle norme sulla organizzazione del lavoro - € 250,00;
3. mancata manutenzione ordinaria degli impianti natatori - € 500,00;
4. interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario - € 500,00;

5. atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico - € 150,00 per ogni rilievo accertato;
6. mancata esposizione tariffe - € 150,00;
7. uso dell'impianto per finalità diverse senza preventiva autorizzazione - € 1.000,00;
8. mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari previste dalle normative vigenti: - € 500,00;

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 41 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto dovrà avere luogo nel termine di trentacinque giorni dalla data di aggiudicazione definitiva come risultante dalla relativa determina del responsabile del competente servizio e comunque ai sensi dell'art. 11 comma 9 e 10 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.

Se il concessionario non addivenisse alla stipula entro i termini previsti dalla normativa sopraindicata e non ricorressero giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per la stipula tardiva, questa avrà facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione e di procedere all'aggiudicazione del servizio al secondo concorrente che segue in graduatoria, ovvero di indire nuova gara a spese dell'inadempiente.

Il presente capitolato d'appalto farà parte integrante del contratto.

La mancata stipulazione del contratto da parte del concessionario comporterà la decadenza dell'affidamento del servizio e l'automatica escussione della polizza provvisoria senza ulteriore preavviso.

Art. 42- Divieto di cessione del contratto

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di recesso della concessione.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.

Art. 43 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento, a proprio insindacabile giudizio a fronte di accertati inadempimenti da parte del concessionario.

L'Amministrazione comunale potrà invocare la risoluzione con effetto immediato, in forma di lettera raccomandata o Pec e senza altra formalità per:

insolvenza o fallimento del concessionari;

cessione del contratto o sub-concessione;

mancata reintegrazione della cauzione;

effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto con comunicazione in forma di lettera raccomandata o PEC e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:

contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;

sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

violazione degli obblighi contrattuali;

danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Alpignano;

violazione alle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 44 - Cessazione e svincolo cauzione

Alla cessazione del contratto, dovuta per qualsiasi causa, il concessionario dovrà restituire in buono stato, libero da persone e da cose, il complesso sportivo e tutta l'area circostante oggetto di concessione, così come descritto nel verbale di consegna, salvo il naturale deterioramento d'uso.

Qualsiasi danno non dovuto al deterioramento d'uso sarà stimato sulla base di una perizia redatta a cura dei tecnici comunali ed il relativo risarcimento verrà operato a valere sulla garanzia prestata dal concessionario.

A seguito dell'approvazione, da parte dell'Ente, del verbale di riconsegna degli impianti oggetto dell'appalto e di presa d'atto che l'eventuale cessazione della gestione da parte del concessionario non comporti alcun danno e/o onere per l'Amministrazione, verrà svincolata la cauzione di cui all'art. 32 del presente capitolato.

Art. 45 - Procedura e criteri di aggiudicazione

La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m. i. con la seguente ripartizione dei pesi delle offerte:

Offerta tecnica: max punti 90

Offerta economica: max punti 10

Il Comune si riserva di aggiudicare la concessione dell'impianto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ed abbia raggiunto un punteggio minimo di 45 punti nell'offerta tecnica..

Inoltre si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Svolgimento della gara

Nei termini e con le modalità fissati dal bando di gara, i concorrenti dovranno produrre un unico plico a mezzo servizio postale o con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare l'indicazione del mittente e recare la seguente dicitura: "offerta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Montanaro".

Il plico dovrà contenere tre distinte buste relative a:

Busta A) - "Documentazione amministrativa"

Busta B) - "Offerta tecnica":

- gestione;

- interventi migliorativi.

Busta C) - "Offerta economica"

Le tre buste dovranno essere sigillate come il plico principale.

La commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'ammissione dei concorrenti in possesso dei requisiti. Nella medesima seduta la Commissione di gara procederà, previa verifica dell'integrità delle buste, all'apertura della busta "**B - offerta tecnica**" presentate dai concorrenti ammessi, al fine

di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 120 c.2 del DPR 207/10 s.m.i..

In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione dell'offerta tecnica per l'assegnazione dei punteggi, secondo le indicazioni riportate nel bando, e alla definizione della relativa graduatoria provvisoria. Infine, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti ai progetti e verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche con la conseguente attribuzione del punteggio finale derivante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica.

Art. 46 - Modalità di partecipazione

BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

I documenti che seguono dovranno essere racchiusi in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la busta dovrà recare all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

1. istanza d'ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità valido del sottoscrittore conforme all'**allegato "B"**;
2. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 conforme all'**allegato "C"** del presente bando;
3. le seguenti attestazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto, accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con il cui titolare o il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
 - a) di aver gestito, anche in forma integrata, almeno 3 (tre) anni impianto sportivo aperto al pubblico, di proprietà di comuni o altri enti pubblici territoriali - **allegato "D"**;
 - b) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire l'offerta della concessione, tenuto conto degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano d'opera, delle forniture da impiegare e della manutenzione del complesso;
 - c) dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, concernente il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi - 2011 - 2012 - 2013 - per servizi identici a quelli appaltati, conforme all'**allegato "E"**;
4. certificato di presa visione dei luoghi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da persona da questi delegata con atto scritto, resa di fronte al responsabile del servizio sport o dipendente dallo stesso delegato e debitamente controfirmata - **allegato "A"**. La delega deve essere consegnata al responsabile del servizio sport;
5. idonea dichiarazione bancaria con la quale un Istituto Bancario dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;
6. cauzione provvisoria del 2% dell'importo dell'appalto pari a € 200,00; detta cauzione, da presentarsi mediante fideiussione assicurativa o bancaria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'aggiudicataria.

La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti d'impresе orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti tutte le imprese facenti parte del raggruppamento d'impresе orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti

tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono presentare la certificazione di cui sopra.

Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile. In caso di riduzione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione della perfetta certificazione di qualità, comporta l'esclusione dalla gara;

7. Copia del capitolato sottoscritto per accettazione su ogni pagina dal Legale Rappresentante

8. mod. GAP debitamente compilato nella parte relativa alle ditte partecipanti alla gara - **allegato "F"**;

9. ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC è richiesta la compilazione dell'allegato schema (documento unico di regolarità contributiva) limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante - **allegato "G"**);

10. Dichiarazione predisposta ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n.163/2006 "Capacità economico finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi", nonché dell'articolo 42 del medesimo D. Lgs. "capacità tecniche e professionali dei fornitori e prestatori di servizi", sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente, riassuntiva dal punto di vista del fatturato specifico di servizi analoghi e quelli del presente bando, svolti presso enti pubblici e privati riferiti al triennio antecedente al presente bando. Il concorrente dovrà altresì allegare a suddetta dichiarazione l'elenco degli enti pubblici e/o privati presso i quali ha svolto dette attività corredate dalle date di esecuzione dei servizi e relativo fatturato.

Non è dovuta contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la realizzazione dei lavori in oggetto in quanto l'importo è inferiore a € 150.000, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011.

BUSTA B - "OFFERTA TECNICA".

I documenti che seguono dovranno essere racchiusi in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la busta dovrà recare all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA":

All'offerta tecnica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 90 punti, ripartiti secondo i seguenti criteri:

- PROGETTO DI GESTIONE - max punti 50

Il progetto di gestione dovrà consistere in una relazione che illustri il piano gestionale, tecnico e organizzativo ovvero le modalità dei servizi e delle attività che si intendono realizzare presso l'impianto. Il piano dovrà tener conto anche delle previsioni di cui al successivo punto. Il progetto dovrà individuare: finalità e obiettivi, tipologia delle attività, target dei possibili fruitori, strategie di promozione e marketing, modalità di realizzazione e verifica del gradimento dei fruitori delle attività. Il progetto dovrà individuare strategie per favorire la pratica dell'attività verso i giovani, e le scuole presenti sul territorio.

Dovranno essere applicate tariffe agevolate per i fruitori dell'impianto sportivo "Montanaro", residenti nel Comune di Alpignano.

Il progetto dovrà inoltre prevedere la collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio comunale finalizzata a una maggiore promozione e diffusione del gioco del calcio.

Dovrà essere indicata l'organizzazione del personale e delle relative professionalità, nonché l'esperienza di gestione certificata. La relazione non potrà superare - pena la non valutazione - la lunghezza di sei cartelle formato A4, scritte in carattere Times New Roman, dimensione 11.

- INTERVENTI MIGLIORATIVI - max 40 punti

Dovranno essere indicati gli interventi di innovazione, miglioramento e riqualificazione degli impianti messi a gara, da eseguire con oneri a proprio carico. La proposta dovrà essere corredata di calendario di esecuzione degli interventi. Le migliorie proposte in sede di gara e oggetto di valutazione positiva ai fine dell'aggiudicazione, dovranno essere realizzate dal Concessionario secondo il piano da lui proposto. Le opere di miglioria diventeranno di proprietà comunale senza alcun indennizzo al Concessionario, anche in caso di risoluzione anticipata per colpa del Concessionario. Le migliorie proposte dovranno essere coerenti con il progetto di gestione di cui al precedente punto e realizzate nel corso dei primi sei anni di gestione.

L'obiettivo che s'intende raggiungere è quello di adeguare la struttura in modo da renderla praticabile per l'intero anno solare, adottando soluzioni atte ad investire sul risparmio energetico e l'uso di materiali eco-sostenibili.

La relazione non potrà superare (pena la non valutazione) la lunghezza di tre cartelle formato A4, scritte con carattere Times New Roman, dimensione 11.

Punteggio:

Il punteggio totale massimo assegnato a questo elemento è di 90 punti e sarà ottenuto dalla sommatoria dei singoli punteggi ottenuti per ogni singolo parametro oggetto di valutazione (Progetto di gestione più Interventi migliorativi) come da sottostante tabella. Il punteggio a parametro verrà assegnato a giudizio insindacabile della commissione di gara.

Parametro oggetto di valutazione	Punti Max
Progetto di Gestione	50
Interventi migliorativi	40
TOTALE	90

Saranno esclusi, e dunque non ammessi alla fase dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, i concorrenti che abbiano conseguito complessivamente un punteggio pari o inferiore a 45.

BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"

All'offerta economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 10 punti;

L'importo del canone a base di gara è stabilito in € 1.000,00 annui - oltre IVA.

Su tale importo a base di gara dovranno essere formulate offerte esclusivamente in aumento. Sono escluse le offerte in ribasso.

L'offerta economica dovrà essere redatta su carta resa legale (bollo € 16,00) o redatta su carta semplice, ai sensi del D.P.R. 642/72, allegato B, punto n. 27-Bis e formulata mediante l'aumento percentuale sul prezzo a base di gara riferito al canone annuo richiesto per la gestione. L'aumento percentuale potrà essere formulato utilizzando fino a un massimo di due decimali. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dalla fotocopia fronte e retro del documento di identità del legale rappresentante. L'aumento in percentuale dovrà essere formulato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza varrà l'offerta in lettere.

Al maggior aumento offerto verranno assegnati 10 punti.

Agli altri aumenti offerti verranno assegnati punteggi in proporzione.

Parametro oggetto di valutazione	Punti Max
----------------------------------	-----------

Offerta Economica	10
-------------------	----

L'offerta economica sarà determinata attraverso la seguente formula:

$$\frac{10 * X_a}{X_{max}}$$

dove:

10 = punteggio massimo assegnabile

X_a = valore offerto dal concorrente A

X_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Art. 47 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di che trattasi è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per le controversie di competenza del giudice civile è competente in via esclusiva il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48 - Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

Art. 49 – Domicilio

Il concessionario ai fini del contratto di concessione, deve eleggere il proprio domicilio presso l'Impianto sportivo campo "Montanaro" - via Val della torre n.133 – 10091 Alpignano (To), dove ha l'obbligo di costituire apposito ufficio in cui devono essere conservati i registri e tutti i documenti relativi alla gestione.

Art. 50 – Verifiche gestionali e rendiconto

Il concessionario deve presentare all'Amministrazione comunale ogni anno:

- il bilancio consuntivo della gestione approvato dal competente organo societario, contenente il rendiconto annuale dettagliato di tutte le entrate e spese relative all'impianto in gestione;
- una relazione gestionale, corredata da dati statistici sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nel progetto di gestione. Nella relazione dovranno essere indicati i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza e singole attività svolte ed i relativi incassi;
- il riepilogo degli interventi annui di manutenzione e della relativa spesa sostenuta.

Art. 51 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo alla presente concessione, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, indicato sul bando di gara.

I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti contenenti a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 52 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;

Il concessionario a sua volta, deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003). Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alla finalità del servizio e con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Art. 53 - Richiamo alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si rinvia alle norme di legge e regolamento emanante in materia di concessione di servizi.